

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali d'acquisto (le "Condizioni") costituiscono parte integrante di tutti i contratti (i "Contratti") aventi ad oggetto la fornitura (a) di prodotti la cui fabbricazione o lavorazione sia commissionata da OPERAMED SRL (il "Cliente") a qualsiasi impresa fornitrice (il "Fornitore") e/o (b) di altri prodotti, lavorazioni, o servizi indicati negli Ordini di acquisto (gli "Ordini") emessi dal Cliente a favore del Fornitore. L'accettazione da parte del Fornitore di ciascun Ordine del Cliente si intenderà fatta alle presenti Condizioni, salvo diverso accordo scritto tra le parti; resta tuttavia inteso che, in caso di difformità tra le presenti Condizioni ed eventuali clausole inserite nell'Ordine o nel Contratto, quest'ultime avranno la prevalenza. In ogni caso, eventuali condizioni generali del Fornitore non troveranno comunque applicazione, neppure parziale, se non saranno state espressamente approvate per iscritto dal Cliente.

Art. 2. DURATA, MODIFICHE

Le presenti Condizioni rimarranno in vigore a partire dalla data della loro sottoscrizione fino a tempo indeterminato. Eventuali modifiche delle Condizioni da parte del Cliente dovranno essere comunicate per iscritto al Fornitore con un termine di preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, ferma restando la facoltà del Fornitore di comunicare per iscritto al Cliente, entro lo stesso termine di cui sopra, che decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione, la propria indisponibilità a continuare il rapporto alle nuove condizioni. In assenza di comunicazione scritta in tal senso da parte del Fornitore le modifiche si intenderanno accettate. Le modifiche non saranno applicabili ai Contratti e agli Ordini in corso.

Art. 3. RECESSO

Salvo diverso accordo tra le parti, il Cliente potrà recedere dalle presenti Condizioni dandone comunicazione scritta al Fornitore mediante raccomandata a.r., fax o PEC con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni; a propria volta, il Fornitore potrà recedere dalle presenti Condizioni, dandone comunicazione scritta al Cliente mediante raccomandata a.r., fax o PEC entro lo stesso termine di cui sopra. In caso di recesso è fatta salva l'obbligazione delle Parti di dare regolare esecuzione agli Ordini e ai Contratti in corso e/o sottoscritti prima della data del recesso stesso alle presenti Condizioni o a quelle diverse condizioni pattuite tra le Parti.

Art. 4. ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI DA PARTE DEL FORNITORE

Se non diversamente richiesto dal Cliente per iscritto, l'Ordine del Cliente stesso si intenderà accettato dal Fornitore se non espressamente rifiutato per iscritto dal Fornitore entro sette giorni dal ricevimento del medesimo.

Art. 5. DOCUMENTAZIONE

Il materiale e/o i servizi oggetto dell'Ordine dovranno essere forniti completi di tutta la documentazione tecnica per l'esercizio, la manutenzione o l'adempimento degli obblighi di legge, nonché muniti dei certificati richiesti, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il cartellino di identificazione in conformità a quanto previsto dall'Ordine o dalle norme di legge, . la dichiarazione di conformità alle specifiche, le schede di collaudo qualora richieste a contratto, i manuali di uso-manutenzione, il catalogo parti di ricambio da fornire nel numero di copie richieste in lingua italiana e nella lingua indicata nell'Ordine, gli schemi elettrici dei quadri di comando con lista delle parti componenti e schemi funzionali, i certificati CE, la dichiarazione di corretta posa ove applicabile, la dichiarazione di conformità DM 37/08. Qualora la documentazione inviata al Cliente risultasse incompleta e comunque non conforme con le sopracitate istruzioni, il pagamento delle relative fatture sarà effettuato solo dopo il ricevimento della documentazione richiesta. L'apposizione dei segni distintivi del Fornitore sul materiale oggetto dell'Ordine o del Contratto, così come le dimensioni di tali segni distintivi, dovranno essere concordati tra le Parti. Il Cliente sarà libero di apporre sul materiale oggetto dell'Ordine o del Contratto i propri segni distintivi.

Art. 6. ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto nell'Ordine o nel Contratto e nelle presenti Condizioni, nonché ai disegni, alle specifiche tecniche e/o contrattuali e ad ogni altra documentazione che ne forma parte integrante. Eventuali deroghe a quanto stabilito dovranno risultare per iscritto. Qualora la fornitura non dovesse essere conforme all'Ordine o al Contratto il Cliente avrà diritto al risarcimento del danno, impregiudicato ogni altro diritto. In ogni caso il Cliente è espressamente autorizzato a sospendere qualsiasi pagamento e a dedurre dagli importi già fatturati o che saranno fatturati dal Fornitore le eventuali somme dovute dal Fornitore a titolo di risarcimento danni ai sensi del presente Articolo. Tutte le modifiche costruttive che il Fornitore intenda apportare ai prodotti oggetto della fornitura al fine di migliorarne le caratteristiche tecniche, qualitative, dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal Cliente.

Art. 7. TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Il Cliente avrà la facoltà di inviare i propri Ordini mediante l'utilizzo di sistemi telematici idonei a tal fine.

Art. 8. IMBALLO DEI MATERIALI

Il Fornitore dovrà provvedere ad un adeguato imballo e protezione del materiale oggetto della fornitura, come espressamente indicato nell'Ordine o nel Contratto, al fine di assicurare un ordinato controllo della suddetta fornitura ed evitare danni alla medesima durante il trasporto e la successiva fase di accettazione presso gli stabilimenti del Cliente o i diversi luoghi di destinazione.

E' obbligo del fornitore fotografare tutti i prodotti contenuti negli imballi prima della chiusura degli stessi e mantenere il relativo registro fotografico a disposizione del Cliente. Nel caso in cui emergano delle discrepanze tra quanto riportato in packing list e quanto rilevato a seguito della apertura degli imballaggi, le fotografie scattate saranno utilizzate per verificare l'effettiva avvenuta spedizione dei prodotti secondo le quantità indicate nella packing list

Salvo esonero da parte del Cliente, il materiale oggetto della fornitura dovrà essere conforme alla normativa ISPM-15 FAO (ove ciò sia richiesto dalle norme vigenti nel paese del luogo di destinazione della fornitura) e/o alle diverse specifiche indicate nell'Ordine.

Art. 9. TERMINI DI CONSEGNA E DI RESA

In mancanza di un'espresa diversa indicazione scritta nell'Ordine, la consegna dovrà effettuarsi presso lo stabilimento del Cliente, o presso il diverso luogo di destinazione da quest'ultimo indicato nell'Ordine o nel Contratto. Tutte le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altra spesa o rischio relativo al perimetro o al danneggiamento dei prodotti oggetto dell'Ordine saranno a carico del Fornitore fino al momento della consegna dei prodotti stessi.

I termini di consegna concordati ed indicati nell'Ordine del Cliente, che siano stati accettati espressamente o tacitamente dal Fornitore, si intendono termini essenziali; è fatta salva tuttavia la facoltà del Cliente di prorogare tali termini di consegna, una o più volte, a condizione che il Cliente ne dia tempestiva comunicazione per iscritto al Fornitore e che il materiale oggetto della fornitura non sia già stato consegnato al vettore per il trasporto. Il Fornitore si atterrà in ogni momento alle eventuali richieste di modifica dei termini di consegna e/o delle specifiche tecniche relative all'Ordine formulate per iscritto dal Cliente purché comunicate dal Cliente al Fornitore in tempo utile; tali modifiche non comporteranno alcuna variazione dei prezzi e delle altre condizioni e termini della fornitura, fatta eccezione per il caso in cui a) si tratti di modifiche sostanziali e b) il Fornitore chieda per iscritto la rinegoziazione delle condizioni e dei termini della fornitura entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di modifica inviata dal Cliente.

Il Fornitore prende atto del fatto che l'Ordine o il Contratto potrà prevedere delle penali per i casi di ritardata consegna, non conformità della fornitura, etc., fatti salvi i casi di forza maggiore (Art.16) debitamente documentati.



Inoltre, in considerazione dell'obbligo assunto dal Fornitore al rispetto dei termini di consegna previsti dall'Ordine o dal Contratto e delle esigenze produttive del Cliente, in caso di ritardo nella consegna totale o parziale della fornitura, ove tale ritardo sia superiore ad un periodo massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi e con esclusione dei casi di forza maggiore debitamente comunicati, il Cliente avrà facoltà di risolvere di diritto l'Ordine o il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., impregiudicato, anche in tale ipotesi, ogni altro diritto, incluso il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 10. SPEDIZIONE

Le spedizioni dovranno essere effettuate con il mezzo più idoneo secondo quanto indicato nell'Ordine o nel Contratto e nella scheda di cantiere. Le eventuali spese relative alle spedizioni che dovessero essere a carico del Cliente dovranno in ogni caso essere preventivamente concordate con il Cliente e addebitate a parte su documentazione di spesa. Qualora nell'Ordine fosse stabilito il nominativo del trasportatore e/o spedizioniere e il Fornitore non si attenesse a tale indicazione verranno ad esso addebitati gli eventuali maggiori costi che dovessero essere sostenuti dal Cliente a seguito di tale inosservanza. E' fatto obbligo al Fornitore di compilare una lista indicante, per ciascun collo, natura, peso lordo, peso netto, dimensioni e contenuto. Ciascun collo sarà contrassegnato o etichettato in maniera ben visibile come segue:

Ragione sociale

Ordine d'acquisto Nr.

Nr. Commissa

Art. 11 SICUREZZA ED IDENTIFICAZIONE FORNITURA

Se non diversamente indicato nel relativo Ordine, le forniture dovranno essere conformi alle prescrizioni e ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della Direttiva 98/37/CE (e succ. modifiche ed integrazioni), nonché ad ogni successiva normativa comunitaria o italiana applicabile secondo il testo vigente alla data di sottoscrizione del contratto di fornitura o dell'Ordine. In particolare, le forniture dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione CE del costruttore e da ogni riferimento/documento rilevante ai fini della normativa sopra menzionata, nonché essere muniti di ogni marcatura e delle istruzioni per l'uso previsti dalla medesima normativa, nonché dagli schemi necessari per la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il controllo del buon funzionamento e, all'occorrenza, la riparazione della fornitura. La fornitura dovrà altresì essere accompagnata dall'elenco delle disposizioni alle quali il prodotto è conforme e, ove applicabile, dal numero dell'attestato di certificazione CE e dal nome ed indirizzo dell'Ente certificatore che ha rilasciato il suddetto attestato, dal riferimento alle norme armonizzate, nonché alle norme e specificazioni tecniche nazionali applicate. Sulle forniture dovranno inoltre essere apposte su supporto inamovibile, almeno le seguenti informazioni: nome del fabbricante, simbolo CE (salvo diversa prescrizione riportata nell'Ordine o nel Contratto), designazione della serie o del tipo, nonché il numero di serie. Tutta la documentazione fornita dal Fornitore con i prodotti oggetto della fornitura e le indicazioni riportate su di essi (comprese le eventuali identificazioni dei comandi e le interfacce software) devono essere in lingua italiana e ove richiesto nell'Ordine o nel Contratto in lingua inglese o nella lingua del paese di destinazione della fornitura.

Art. 12 FATTURAZIONE-DOCUMENTI PER IL PAGAMENTO

Il Fornitore prende atto del fatto che:

- a) le fatture potranno essere emesse dal Fornitore solo successivamente alla consegna del materiale e/o alla conclusione del Contratto secondo le modalità ivi indicate;
 - b) le fatture dovranno essere emesse dal Fornitore con data non anteriore alla data di consegna al Cliente dei relativi prodotti;
 - c) le fatture dovranno riportare sempre il riferimento al numero dell'Ordine, o del Contratto, alla commessa di riferimento (TK.....) e, per quanto riguarda la fornitura di beni e prodotti, al documento di trasporto, ai codici del Cliente alle quantità/unità di misura/prezzi/valuta e dovranno essere emesse con la cadenza eventualmente concordata
 - d) Le fatture dovranno essere emesse per ogni singolo progetto (TK), diversamente verranno rifiutate.
 - e) La fatturazione del materiale consegnato dal fornitore dopo il 25 del mese, salvo espressa richiesta da parte del cliente per tale data, avverrà con decorrenza dal mese successivo, ovvero il pagamento verrà prolungato di 30 gg.
 - f) nel caso di eventuali divergenze tra gli Ordini o i Contratti e i dati in fattura, il Fornitore dovrà rettificare le fatture in conformità agli Ordini o ai Contratti, emettendo documenti di rettifica. Le eventuali note di credito e/o di debito dovranno fare riferimento alla relativa fattura originaria riportandone il numero e la data nonché il numero del documento di trasporto e dell'Ordine, i codici del Cliente oggetto dell'anomalia con specificata l'unità di misura, il prezzo e la valuta. Le fatture dovranno essere assoggettate al trattamento fiscale in vigore al momento dell'effettuazione dell'operazione, o, comunque, a quello particolare eventualmente richiesto, sotto la responsabilità del Cliente, nel testo di ciascun Ordine o Contratto. In caso di materiali destinati a terzi una copia del Documento di Trasporto firmato dal vettore dovrà essere inviata al Cliente quale attestato di consegna.
- I pagamenti verranno eseguiti in osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010

Art. 13. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture emesse dal Fornitore avverrà a mezzo bonifico bancario, alle scadenze indicati nell'Ordine o nel Contratto. Il Fornitore si impegna a comunicare al Cliente un'unica domiciliazione di pagamento (o appoggio bancario), valida per tutta la durata del rapporto, ed a indicare chiaramente il codice IBAN relativo al conto corrente, sul quale deve essere effettuato il pagamento. In caso di variazione, il Fornitore si impegna a comunicare i dettagli al Cliente almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del pagamento.

In caso di applicazione di penali, il Cliente emetterà apposita fattura/nota di debito (fuori campo IVA ex art. 15 DPR 633/72 e succ. mod.) a carico del Fornitore con pagamento a 60 giorni dalla data di emissione della stessa fattura/nota di debito.

Art. 14 CONTROLLO DELLA MERCE

L'accertamento delle condizioni e della conformità alle specifiche della merce oggetto della fornitura potrà essere fatto dal Cliente, anche a campione. Detto accertamento avrà luogo secondo le normali procedure del Cliente e si svolgerà, a scelta del Cliente, presso lo stabilimento di quest'ultimo o presso altro luogo di destinazione, se diverso, indicato dal Cliente, oppure presso il luogo di destinazione finale indicato nell'Ordine o nel Contratto. Nel caso di resa franco destino la quantità ed il peso riconosciuti sono quelli rilevati all'arrivo presso gli stabilimenti del Cliente, o nel luogo di destinazione convenuto, oppure nel luogo di destinazione finale scelto dal Cliente. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge inderogabile, il Cliente potrà far valere la non conformità ovvero i difetti della merce oggetto della fornitura entro 60 (sessanta) giorni dalla effettiva scoperta da parte del Cliente stesso e ciò in deroga all'art. 1495, primo comma, c.c.. Le denunce di non conformità si intenderanno dal Fornitore definitivamente accettate ove non siano da questi contestate entro i 7 (sette) giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione scritta inviatagli dal Cliente. Le parti e i beni non conformi e non riparabili, ad insindacabile giudizio del Cliente, verranno restituiti al Fornitore a spese dello stesso. Nel caso di rifiuto della merce, ogni spesa di selezione, di imballaggio, custodia, carico e spedizione si intende a carico del Fornitore. Così come ogni costo correlato alla re-installazione delle parti oggetto di sostituzione; è inoltre fatto obbligo al Fornitore stesso di indicare il recapito e la modalità per la restituzione. Resta in ogni caso inteso che, se non diversamente concordato tra le Parti, il Cliente sarà libero di non eseguire alcun controllo della merce all'atto della consegna/ricevimento a destinazione della medesima, senza che ciò possa in alcun modo escludere o limitare i propri diritti nei confronti del Fornitore per eventuali vizi, mancanza di conformità o carenze della fornitura, fatto salvo l'obbligo di denuncia dalla scoperta entro il termine di 60 giorni come sopra indicato.

Art. 15. GARANZIA DELLA FORNITURA

Il Fornitore garantisce che la fornitura è corrispondente alle caratteristiche ed alle specifiche convenute, che i materiali impiegati sono esenti da vizi o difetti anche occulti e che le lavorazioni sono state effettuate a perfetta regola d'arte ed in accordo alle più moderne tecnologie.

Il Fornitore garantisce di aver osservato le norme vigenti applicabili sia in Italia sia nel Paese nel quale la fornitura sarà installata, secondo quanto preventivamente comunicatogli. Il Fornitore garantisce (fatte salve eventuali diverse indicazioni dell'Ordine) che la fornitura è stata progettata e costruita secondo i più moderni criteri di sicurezza e di igiene del lavoro, le norme di buona tecnica e le specifiche richieste, al fine di evitare ogni prevedibile rischio mediante:

- a) Applicazione di tutti i dispositivi previsti sia per legge sia per buona tecnica sia previsti in specifico;
- b) Protezioni e dispositivi di sicurezza affidabili, razionali ed efficienti e in ogni caso con criteri che rendano impossibile la manomissione o la disattivazione; tali protezioni e sicurezze sono rimesse, anche per le specifiche qualità e conoscenza del Fornitore, a sua scelta e responsabilità, salvo diverso accordo.

A partire dalla data di installazione/montaggio, ovvero dalla data di collaudo presso l'utilizzatore finale, o da quella diversa data che sarà espressamente pattuita tra le Parti nel Contratto o nell'Ordine, decorrerà un periodo di garanzia di 24 (ventiquattro) mesi; il periodo di garanzia non potrà comunque eccedere i 36 (trentasei) mesi calcolati a partire dalla data di consegna della fornitura presso il Cliente o presso l'utilizzatore finale, se diverso. Durante il periodo di garanzia il Fornitore a richiesta del Cliente provvederà a riparare o sostituire a propria cura e spese tutte le parti di quei prodotti, macchinari e loro componenti, anche se fornite da terzi, che risultassero non idonee o difettose, con esclusione delle parti di normale usura. La restituzione delle parti da sostituire sarà franco stabilimento del Cliente o dell'utilizzatore finale, se diverso, compresi i clienti esteri; le spese di spedizione, anche all'estero delle parti da sostituire e le prestazioni di smontaggio e montaggio per la riparazione e sostituzione saranno a carico del Fornitore. Il Fornitore provvederà alla sostituzione o riparazione delle parti difettose entro il più breve tempo possibile, da stabilire di volta in volta, ed avrà la facoltà di richiedere al Cliente la restituzione dei pezzi sostituiti, salvo il risarcimento del maggior danno subito dal Cliente. Resta inteso che, in caso di accertata difettosità dei prodotti forniti dal Fornitore e/o in caso di mancanza di qualità degli stessi, il Cliente potrà rifiutare o sospendere il pagamento sino all'avvenuta eliminazione dei vizi, o sostituzione dei prodotti difettosi o non conformi, ove ciò sia possibile in tempo utile. Quanto sopra previsto non pregiudica il diritto del Cliente al risarcimento dei danni subiti ed alla risoluzione del Contratto o alla cancellazione dell'Ordine relativo ai prodotti difettosi o non conformi dei quali non abbia chiesto la riparazione o sostituzione; è inoltre fatto salvo ogni altro diritto spettante al Cliente in forza di norme di legge a fronte della difettosità o mancanza di qualità dei prodotti ivi compreso il diritto di risolvere ogni contratto e/o cancellare ogni ordine con il Fornitore avente ad oggetto prodotti analoghi a quelli difettosi o non conformi ove la difettosità o mancanza di conformità sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto su basi di reciproca fiducia. Per tutte le parti che siano state sostituite o riparate decorrerà lo stesso periodo di garanzia di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di ultimazione della riparazione o sostituzione delle parti difettose.

Art. 16. CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le obbligazioni delle Parti derivanti da ciascun Contratto di fornitura o Ordine regolato dalle presenti Condizioni verranno considerate sospese in caso di sopravvenienza di eventi di forza maggiore. A tal fine vengono considerati eventi di forza maggiore quegli eventi non prevedibili ed al di fuori della volontà delle Parti che impediscono l'adempimento delle obbligazioni di una o di entrambe le Parti, quali ad esempio, ma non esclusivamente: terremoto, fulmine, alluvione, sciopero nazionale di categoria, serrata, ingiunzione governativa, guerra, sommossa, embargo, ecc. La parte che intenderà avvalersi della sospensione dovrà far conoscere la propria intenzione all'altra, per iscritto, entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'evento e successivamente comunicarne la cessazione entro 15 (quindici) giorni. La parte impedita all'adempimento delle proprie obbligazioni presterà la sua massima collaborazione all'altra per ridurre le conseguenze dannose a carico di quest'ultima. Qualora infine l'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per un periodo di tempo eccedente 30 (trenta) giorni, il Cliente si riserva il diritto di risolvere il contratto senza che nulla sia perciò dovuto, con l'obbligo, inoltre, da parte del Fornitore di restituzione di quanto eventualmente già incassato.

Art. 17. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Fornitore è tenuto ad osservare la massima riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico (quali, ma non esclusivamente, disegni, prospetti, documentazione, formule e corrispondenze) ricevute dal Cliente in esecuzione della fornitura. Nessuna di tali notizie potrà essere divulgata a terzi senza preventivo consenso scritto dal Cliente. Qualora al Fornitore fosse richiesta da parte di terzi non autorizzati dal Cliente l'esecuzione di forniture secondo le specifiche tecniche del Cliente, il Fornitore non darà corso alla fornitura stessa dandone immediata e completa informazione al Cliente allo scopo di verificare con quest'ultimo la legittimità della commessa del terzo.

Art. 18. PATTUZIONE COMPLETA – INVALIDITÀ PARZIALE

Il Contratto, e/o l'Ordine, le presenti Condizioni e le clausole contenute negli allegati del Contratto, dell'Ordine e/o delle Condizioni rappresentano l'accordo completo fra le Parti e superano ogni precedente pattuizione in merito all'oggetto della fornitura. Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni o dei singoli Contratti o Ordini conclusi in base alle medesime risultassero invalide, le Condizioni e/o i suddetti Contratti e/o Ordini resteranno comunque validi nel loro complesso e le Parti sostituiranno in buona fede qualsiasi disposizione invalida o inefficace con pattuizioni aventi un contenuto il più possibile analogo od equivalente.

Art. 19. CESSIONE DEL CREDITO

Non sono consentite cessioni di credito, mandati speciali all'incasso o altre forme di delega di pagamento senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta del Cliente. Poiché l'Ordine e/o il Contratto fanno parte dei documenti probatori del credito di cui all'Art. 1262 del c.c., la presente clausola si presume comunque a conoscenza del cessionario al momento della cessione. Pertanto essa è opponibile anche nei confronti di quest'ultimo ai sensi del secondo comma dell'Art. 1260 del c.c..

Art. 20. USO DEI BREVETTI

Il Fornitore, con la firma delle presenti Condizioni, manleva specificatamente il Cliente e i clienti di quest'ultimo da ogni rivalsa e onere circa eventuali danni, ivi incluse le spese legali, connessi a violazioni di brevetti, o simili diritti di terzi, da parte del Fornitore nella fabbricazione o lavorazione dei materiali, e/o apparecchiature e/o prodotti forniti al Cliente.

Art. 21. DIVIETO DI SUBFORNITURA

E' assolutamente vietato al Fornitore, sotto pena di risoluzione del Contratto e/o cancellazione dell'Ordine e rifusione di ogni danno e spesa, affidare a terzi l'esecuzione totale o parziale della fornitura senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta del Cliente. Qualora la sub-fornitura sia autorizzata dal Cliente, il Fornitore rimarrà comunque direttamente responsabile nei confronti del Cliente della esatta esecuzione della fornitura, eventualmente in solidi con il subfornitore anche in relazione ad eventuali danni. In ogni caso resta inteso che il Cliente avrà diritto di sospendere l'esecuzione della fornitura da parte del Fornitore qualora il Fornitore non abbia preventivamente sottoposto al Cliente, per approvazione da parte di quest'ultimo, i mezzi di fabbricazione o di lavorazione da utilizzarsi da parte del sub-fornitore con riguardo alla fornitura medesima.

Art. 22. ESECUZIONE DEI LAVORI DI MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE

Il Fornitore si impegna ad eseguire i lavori in piena autonomia ed a regola d'arte e si assume l'obbligo di dotare con un tesserino di riconoscimento il personale incaricato dell'esecuzione dei lavori e di far osservare a quest'ultimo tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, o comunque imposte dalla natura dei lavori o dei luoghi e le altre disposizioni vigenti in materia (in particolare, le disposizioni del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008) nonché tutte le disposizioni specifiche di reparto/stabilimento adottate nell'ambiente di lavoro e a dotare tale personale dei necessari dispositivi di protezione. Il Fornitore si impegna a prendere conoscenza, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e manleva sin d'ora il Cliente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovesse subire il personale incaricato e così anche per danni che per causa o colpa di detto personale

dovessero derivare a terzi. Il Fornitore si impegna altresì a fornire le informazioni e a provvedere alla redazione dei documenti prescritti dalle norme di legge per la valutazione e gestione dei rischi.

Nel caso in cui il Fornitore utilizzi attrezzature ed impianti del Cliente o di terzi, il Cliente è esonerato da qualsiasi responsabilità per ogni incidente che dovesse verificarsi a seguito dell'uso di tali attrezzature e impianti. Il Fornitore si assume l'obbligo della costante sorveglianza dell'avanzamento dei lavori e si impegna a comunicare per iscritto al Cliente il nominativo del proprio Responsabile dei lavori/Responsabile di cantiere.

Il Fornitore dovrà quantificare per iscritto i costi per la sicurezza.

Art. 23. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente contratto si applica la legge italiana, con esclusione della convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 su contratti di vendita internazionale di beni mobili.

Per ogni controversia inerente all'applicazione delle presenti Condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova; in parziale deroga a quanto precede, il Cliente potrà agire a propria discrezione presso il Foro del luogo in cui il Fornitore ha la propria sede legale (oppure altri uffici o magazzini) in particolare, ed in via non limitativa, per recuperare proprie merci o per il risarcimento dei danni. Resta tuttavia inteso che, ove il Fornitore abbia sede legale in Italia, le parti prima di agire in giudizio sottoporranno ogni eventuale controversia relativa all'applicazione delle presenti Condizioni ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del luogo in cui il Fornitore ha sede, sempre che tale tentativo di conciliazione sia prescritto da norme di legge inderogabili.

DATA

IL FORNITORE

Il Fornitore previa lettura delle Condizioni Generali di Acquisto, approva espressamente ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole:

art. 2 - Modifica delle Condizioni: termini di preavviso

art. 3 - Recesso: termini di preavviso

art. 4 - Accettazione ordini da parte del Fornitore: termine di sette giorni dal ricevimento.

art. 6 - Esecuzione della Fornitura: sospensione dei pagamenti da parte del Cliente in caso di non conformità della fornitura all'Ordine o al Contratto; compensazione somme dovute dal Cliente al Fornitore con somme dovute dal Fornitore al Cliente a titolo di risarcimento danni

art. 9 - Termini di consegna: penali – facoltà del Cliente di risolvere Contratto o Ordine ex art. 1456 c.c. in caso di ritardi superiori a 15 giorni consecutivi

art. 14 – Controllo della merce: denuncia non conformità o difetti della merce al Fornitore entro 60 giorni dalla scoperta, in deroga all'art. 1495, primo comma, c.c.; contestazione denunce di non conformità o difetti da parte del Fornitore entro 7 giorni dal ricevimento

Art. 15 – Garanzia della fornitura

Art. 16 – Causa di Forza Maggiore: facoltà del Cliente di risolvere il Contratto/Ordine in caso di durata superiore a 30 giorni

Art. 20 – Uso dei Brevetti: manleva del Fornitore nei confronti del Cliente e clienti di quest'ultimo per violazioni di brevetti e diritti similari di terzi da parte del Fornitore

art. 21 – Divieto di Subfornitura: risoluzione del Contratto/Ordine

Art. 22 – Esecuzione dei Lavori di Montaggio e Installazione: responsabilità del Fornitore e nomina del proprio Responsabile lavori/Responsabile cantiere

art. 23 – Legge applicabile e foro competente

DATA

IL FORNITORE